

## Fattura elettronica: i chiarimenti dell’Agenzia delle entrate

L’Agenzia delle entrate, in occasione di una serie di incontri organizzati con la stampa specializzata, ha reso significativi chiarimenti in ordine all’obbligo generalizzato di emissione della fattura elettronica in vigore dal 1° gennaio 2019.

Detto obbligo - si ricorda - riguarda unicamente le transazioni (cessioni di beni e prestazioni di servizi) effettuate tra soggetti residenti o stabiliti nel territorio dello Stato (c.d. transazioni “domestiche”) o rese a privati consumatori residenti in Italia. Ne sono, quindi, escluse le operazioni rese a/da soggetti non residenti (UE, extra-UE), i cui dati devono essere trasmessi all’Agenzia delle entrate, mediante la compilazione del c.d. esterometro.

### **Fatturazione elettronica: emissione nel periodo di moratoria delle sanzioni**

Nel **primo semestre 2019** è ammessa la possibilità di emettere la fattura elettronica entro il termine per effettuare la prima liquidazione IVA, senza l’applicazione di sanzioni.

Pertanto, i contribuenti che liquidano l’IVA con cadenza mensile, relativamente ad operazioni effettuate nel mese di gennaio 2019, possono emettere la relativa fattura:

- **entro** il termine per la prima liquidazione IVA (18 febbraio 2019)<sup>1</sup>, **senza** corrispondere alcuna sanzione;
- entro il termine per la seconda liquidazione IVA (18 marzo 2019)<sup>2</sup>, con l’applicazione della sanzione prevista dall’art. 6 del DLgs n. 471/1997 (90%-180% dell’imposta) ridotta al **20%** e di **quella per omesso versamento dell’IVA** prevista dall’art. 13 del DLgs n. 471/1997. Resta ferma la possibilità di fare ricorso al ravvedimento operoso.

In termini operativi, alla liquidazione IVA relativa al mese di gennaio 2019 da effettuarsi entro il prossimo 18 febbraio potranno concorrere le seguenti fatture:

Effettuazione dell’operazione	Emissione della fattura*	Liquidazione IVA
Gennaio 2019	Gennaio 2019	18 febbraio 2019
Gennaio 2019	Entro il 18 febbraio 2019	18 febbraio 2019

\*Tale previsione riguarda sia le fatture immediate che quelle differite.

### **Fatturazione elettronica: emissione a regime**

Dal **1° luglio 2019** sarà possibile emettere la **fattura immediata** entro 10 giorni dalla data di effettuazione dell’operazione.

Pertanto, nel caso di consegna di beni effettuata il 10 luglio 2019, la fattura elettronica dovrà essere emessa entro il 20 luglio 2019.

Nulla cambia, per quel che concerne invece l’emissione della **fattura differita** la quale, ai sensi dell’art. 21. co. 4, lett. a), del DPR n. 633/1972, deve essere emessa **entro il giorno 15** del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione. Inoltre, nel caso di emissione della fattura differita, la data da indicare nella stessa deve essere quella di trasmissione allo SdI.

<sup>1</sup> Si ricorda che il termine per la liquidazione IVA di competenza del mese di gennaio è - per i contribuenti che liquidano l’IVA con cadenza mensile - il 16 febbraio, differito nel 2019 al 18 febbraio, in quanto il 16 febbraio cade di sabato.

<sup>2</sup> Cfr. nota 1.

## **Fattura elettronica e detrazione IVA**

A seguito delle modifiche apportate all'art. 1, co. 1 del DPR n. 100/1998, è possibile esercitare il diritto alla detrazione dell'IVA relativa ai documenti di acquisto ricevuti e annotati entro il **15 del mese successivo** a quello di effettuazione dell'operazione, **fatta eccezione per i documenti di acquisto relativi ad operazioni effettuate nell'anno precedente.**

<b>Effettuazione dell'operazione (esigibilità IVA)</b>	<b>Ricezione della fattura</b>	<b>Registrazione della fattura</b>	<b>Momento di detrazione dell'IVA</b>
Gennaio 2019	Gennaio 2019	Gennaio 2019	Competenza gennaio 2019 (entro il 18 febbraio 2019)
Gennaio 2019	Gennaio 2019	Entro 15 febbraio 2019	Competenza gennaio 2019 (entro il 18 febbraio 2019)
Gennaio 2019	Gennaio 2019	Febbraio 2019 dal giorno 16	Competenza febbraio 2019 (entro il 18 marzo 2019)
Gennaio 2019	Febbraio 2019	Dal 16 febbraio entro il 15 marzo 2019	Competenza febbraio 2019 (entro il 18 marzo 2019)
Dicembre 2018	Dicembre 2018	Gennaio 2019	Dichiarazione annuale IVA (30 aprile 2019)
Dicembre 2018	Gennaio 2019	Gennaio o entro il 15 febbraio 2019	Competenza gennaio 2019 (entro il 18 febbraio 2019)

## **Fattura elettronica e reverse charge**

Con specifico riferimento al *reverse charge*, occorre distinguere tra:

- ✓ **reverse charge esterno** che trova applicazione nel caso di acquisti di beni intracomunitari e di prestazioni di servizi ricevute da soggetti UE e extra-UE. All'atto della ricezione della fattura in formato cartaceo si deve procedere come si faceva in passato: registrazione della stessa nei registri IVA acquisti ed IVA vendite;
- ✓ **reverse charge interno** che trova applicazione al ricorrere di specifiche fattispecie derogatorie dell'ordinario sistema di liquidazione del tributo, appositamente individuate dall'articolo 17 e 74 del DPR n. 633/1972.

In tal caso, la contabilizzazione della fattura potrà avvenire come in passato, ovvero con registrazione della stessa nei registri IVA acquisti ed IVA vendite. In alternativa, in luogo dell'integrazione della fattura, è possibile emettere un'"autofattura" da allegare al file XML in formato cartaceo o elettronico. In questa seconda opzione, nel campo "Tipo Documento" si deve indicare il codice TD1.

## **Fattura elettronica e operazioni con soggetti non residenti**

Le fatture relative ad operazioni rese nei confronti di soggetti non residenti (UE e extra-UE) non devono essere obbligatoriamente emesse in formato elettronico. Laddove si decida di emetterle, comunque, in formato XML, nel campo "Codice destinatario" occorre indicare "xxxxxx" ed inviare copia della fattura al cliente straniero.

In tal caso non occorre comunicare i dati relativi a dette fatture all'Agenzia delle entrate, mediante la compilazione dell'esterometro, adempimento che riguarderà solo le fatture passive. Resta, invece, confermato l'invio dei modelli INTRASTAT.

Diversamente, laddove si decida di continuare ad emettere in formato cartaceo le fatture relative ad operazioni rese a soggetti non residenti, i dati relativi alle stesse devono essere trasmessi all'Agenzia tramite l'esterometro.

### ***Fattura elettronica e commercio al dettaglio***

I soggetti che svolgono commercio al dettaglio, se viene loro richiesta l'emissione della possono, all'atto dell'erogazione del servizio operare come segue:

- a) **emissione della fattura differita:** rilasciare ricevuta fiscale o scontrino fiscale da utilizzare come documenti idonei per la successiva emissione della fattura differita. In tal caso, al momento dell'emissione della fattura differita sarà necessario scorporare dal totale dei corrispettivi quelli certificati tramite lo scontrino/ricevuta;
- b) **emissione della fattura immediata:** rilasciare apposita quietanza che ha valore solo commerciale e non fiscale, o in alternativa stampa della fattura o ricevuta del POS in caso di pagamento elettronico. È altresì ammessa l'emissione dello scontrino/ricevuta fiscale e al momento dell'emissione della fattura sarà necessario scorporare dal totale dei corrispettivi quelli certificati tramite lo scontrino/ricevuta.

\*\*\*\*\*

Lo Studio resta a Vostra disposizione per qualunque ulteriore chiarimento dovesse rendersi necessario.